

«CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO» PER RISTORO DANNI DA COVID-19 AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

(Decreto Rilancio)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Contributo a fondo perduto ex art. 182 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al **ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.**

Codici ATECO ammessi: 79.1, 79.11 e 79.12

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020

e

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi < a 400 mila euro;
- b) 15% per i soggetti con ricavi compresi tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
- c) 10% per i soggetti con ricavi compresi tra 1 milione di euro e 50 milioni di euro;
- d) 5% per i soggetti con ricavi > a 50 milioni di euro.

I ricavi si riferiscono al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto, ossia il 12 agosto 2020.

CONTATTACI

TEMPISTICHE

Presentazione istanza sul sito
del MiBACT - Direzione
Generale Turismo:
dal 22/09/2020 al 09/10/2020

Specifiche:

Il contributo integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; di conseguenza, la base di calcolo per la determinazione del contributo teorico spettante è individuata al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi del citato articolo 25.

Il contributo non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato

**SERVIZIO PROPOSTO
DAL TEAM MBC-RETIQA**

**ADEMPIMENTI PER:
Presentare le istanze
AL FINE DI OTTENERE UN
CONTRIBUTO GARANTITO**

**ANALISI DI FATTIBILITA'
GRATUITA**